

LINEE GUIDA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI SICUREZZA

Parte	Titolo
PARTE I	<ul style="list-style-type: none"> I.1 SCOPO I.2 CAMPO DI APPLICAZIONE I.3 RIFERIMENTI NORMATIVI I.4 DEFINIZIONI I.5 ACRONIMI I.6 INDIRIZZI UTILI
PARTE II	<ul style="list-style-type: none"> II.1 CERTIFICATO DI SICUREZZA PARTE A E PARTE B <ul style="list-style-type: none"> II.1.1 Generalità II.1.2 Domanda II.1.3 Procedura per il rilascio <ul style="list-style-type: none"> II.1.3.1 Prima emissione del Certificato di Sicurezza II.1.3.2 Aggiornamento del Certificato di Sicurezza II.1.3.3 Rinnovo del Certificato di Sicurezza II.1.3.4 Rilascio del Certificato di Sicurezza in presenza di non conformità II.1.4 Revoca del Certificato di Sicurezza II.1.5 Diritti per l'effettuazione delle attività di rilascio – aggiornamento – rinnovo del Certificato di Sicurezza II.1.6 Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale (e modalità di attivazione) avverso il provvedimento finale. II.2 FASCICOLO PER LA RICHIESTA DI CERTIFICATO DI SICUREZZA PARTE A <ul style="list-style-type: none"> II.2.1 Domanda II.2.2 Requisiti relativi al rilascio del Certificato di Sicurezza parte A II.2.3 Documentazione da allegare alla richiesta di Certificato di Sicurezza parte A II.3 FASCICOLO PER LA RICHIESTA DI CERTIFICATO DI SICUREZZA PARTE B <ul style="list-style-type: none"> II.3.1 Domanda II.3.2 Requisiti relativi al rilascio del Certificato di Sicurezza parte B II.3.3 Documentazione da allegare alla richiesta di Certificato di Sicurezza parte B II.4 ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DI CERTIFICATO DI SICUREZZA (PARTE A-PARTE B) II.5 BANCHE DATI DELL'AGENZIA (SICIF) II.6 ALLEGATI

Visto

Ing. Amedeo Gargiulo

PARTE I

I.1 Scopo

Il presente documento è emanato ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n.162, e descrive le procedure, i requisiti necessari ed i documenti da produrre per ottenere il Certificato di Sicurezza per l'accesso alla Rete Ferroviaria Nazionale italiana, gestita da Gestori Infrastruttura in possesso di Autorizzazione di Sicurezza o che abbiano inoltrato istanza di richiesta.

Ai sensi dell'art.10 della Direttiva 2004/49/CE e dell'art.14 del Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n.162, e successive modifiche ed integrazioni, il Certificato di Sicurezza si compone di una parte A, valida in tutto il territorio della Unione Europea, che attesta l'accettazione del Sistema di Gestione della Sicurezza, ed una parte B, valida esclusivamente in Italia, relativa alla accettazione delle misure adottate dall'Impresa ferroviaria per soddisfare i requisiti specifici necessari per la sicurezza dell'esercizio.

I.2 Campo di applicazione

Le presenti Linee guida si applicano alle Imprese ferroviarie, come definite all'art.3 della Direttiva 2004/49/CE e all'art. 3 del Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n.162 e successive modifiche ed integrazioni, nonché all'art. 3 del Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112, che richiedono il rilascio del Certificato di Sicurezza, parte A e/o parte B, sulla Rete Ferroviaria Nazionale Italiana, gestita da Gestori Infrastruttura in possesso di Autorizzazione di Sicurezza o che abbiano inoltrato istanza di richiesta.

I.3 Riferimenti normativi

Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi inerenti al processo di rilascio del Certificato di Sicurezza.

- ✓ Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della Direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle Imprese ferroviarie e della Direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla Certificazione di Sicurezza.
- ✓ Regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione, del 13 giugno 2007, sull'uso di un formato europeo comune per i Certificati di Sicurezza e i relativi modelli di domanda conformemente all'articolo 10 della Direttiva 2004/49/CE del Parlamento

Visto

Ing. Amedeo Gargiulo

europeo e del Consiglio e sulla validità dei Certificati di Sicurezza rilasciati nell'ambito della Direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

- ✓ Regolamento (UE) n. 1158/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, relativo a un metodo di sicurezza comune per valutare la conformità ai requisiti di ottenimento di Certificati di Sicurezza della rete ferroviaria e s.m.i.
- ✓ Regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione, del 10 maggio 2011, relativo ad un sistema di certificazione dei Soggetti Responsabili della Manutenzione di carri merci e che modifica il Regolamento (CE) n. 653/2007.
- ✓ Regolamento (UE) n. 1078/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono applicare le Imprese ferroviarie e i Gestori dell'Infrastruttura che hanno ottenuto un Certificato di Sicurezza o un'Autorizzazione di Sicurezza e i Soggetti Responsabili della Manutenzione.
- ✓ Regolamento (UE) n. 402/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013 e successive modifiche e integrazioni, relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e che abroga il Regolamento (CE) n. 352/2009 e s.m.i.
- ✓ Decisione della Commissione del 22 novembre 2011 relativa ai criteri per il riconoscimento dei centri di formazione coinvolti nella formazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni, nonché ai criteri per il riconoscimento degli esaminatori dei macchinisti e ai criteri per l'organizzazione degli esami a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2011/765/UE).
- ✓ Legge 7 Agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
- ✓ D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".
- ✓ D.lgs. 10 agosto 2007 n. 162 successive modifiche e integrazioni "Attuazione in Italia delle Direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie"
- ✓ D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 35 "Attuazione della Direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose"
- ✓ D.lgs. 8 ottobre 2010, n. 191 "Attuazione della Direttiva 2008/57/CE e 2009/131/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario"
- ✓ D.lgs. 30 dicembre 2010, n. 247 "Attuazione della Direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità" e s.m.i.
- ✓ D.lgs. 24 marzo 2011, n. 43 "Attuazione della Direttiva 2008/110/CE che modifica la Direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie"
- ✓ D.lgs. 15 luglio 2015, n. 112 "Attuazione della Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico"

Visto

Ing. Amedeo Gargiulo

- ✓ Decreto 5 agosto 2016 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti "Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione"
- ✓ Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto"
- ✓ Decreto dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie n. 1/2010 "Determinazione degli importi dei proventi derivanti dall'esercizio delle attività dirette di servizio con riferimento alle certificazioni di sicurezza di cui all'art. 14 del DL.vo n.162/2007".
- ✓ Decreto dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie n. 4/2011 "Norme per la qualificazione del Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza e modifiche al Decreto n. 1/2009 del 6 aprile del Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie".
- ✓ Decreto dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie n. 4/2012, emanazione delle "Attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria", del "Regolamento per la circolazione ferroviaria" e delle "Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria".
- ✓ Linee guida ERA "Issuing a safety certificate or safety authorisation - A guide for national safety authorities" - ERA/GUI/11-2013/SAF
- ✓ Linee guida dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie per il rilascio dell'Autorizzazione per l'accesso ai tratti di linea di confine
- ✓ Accordo concernente le tratte linea tra i confini di Stato e le stazioni di confine tra le reti ferroviarie italiana e svizzera e l'accesso a tali tratte di linea tra l'Ufficio Federale dei Trasporti (UFT) e l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF).
- ✓ Linee guida dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie per la qualificazione del personale addetto ai controlli non distruttivi (NCND) nella manutenzione ferroviaria
- ✓ Linee guida dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie inerenti la documentazione relativa alla manutenzione dei veicoli
- ✓ Linee guida dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie per l'applicazione delle "Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria"
- ✓ Linee guida dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie per il Riconoscimento dei centri di formazione

Visto

Ing. Amedeo Gargiulo

I.4 Definizioni

Si riportano le definizioni utilizzate all'interno del presente documento.

Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie	Organismo istituito dal Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 maggio 2016
Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie	Organismo nazionale, istituito con D.lgs. 10 agosto 2007 n. 162, cui sono assegnati i compiti di autorità preposta alla sicurezza per il sistema ferroviario italiano di cui al capo IV della Direttiva 2004/49/CE e s.m.i.
Assegnatario del procedimento	Soggetto incaricato della gestione dell'Istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento
Centro di formazione interno	Centro di formazione riconosciuto dall'ANSF appartenente ad una IF o ad un GI che offre formazione unicamente al personale della società a cui appartiene
Centro di formazione esterno	Centro di formazione indipendente riconosciuto dall'ANSF
Detentore	Il soggetto o l'entità che utilizza il veicolo come mezzo di trasporto ed è iscritto in quanto tale nel registro nazionale dei veicoli di cui all'articolo 33 del D.Lgs. 191/2010: può esserne il proprietario o avere il diritto di utilizzarlo
Documento Amministrativo	Ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico provvedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale
Gestore dell'Infrastruttura	Qualsiasi Organismo o Impresa, in possesso di Autorizzazione di Sicurezza o che abbia inoltrato istanza di richiesta, incaricato in particolare della realizzazione e della manutenzione di una infrastruttura ferroviaria e della gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza dell'infrastruttura e della

Visto

Ing. Amedeo Gargiulo

	<p>circolazione ferroviaria. I compiti del Gestore di una Infrastruttura o di parte di essa possono essere assegnati a diversi soggetti con i vincoli definiti nelle norme comunitarie e nazionali vigenti. La norma non vieta ai Gestori dell'Infrastruttura di essere, al contempo, anche proprietario, detentore, soggetto responsabile della manutenzione e richiedente della registrazione</p>
Impresa Ferroviaria	<p>Qualsiasi Impresa pubblica o privata titolare di una Licenza ai sensi del Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112, la cui attività principale consiste nella prestazione di servizi di trasporto di merci e/o di passeggeri per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese anche le Imprese che forniscono la sola trazione; sono incluse anche le Imprese che svolgono esclusivamente servizi di manovra, ai sensi del Regolamento (CE) 653/2007 della Commissione del 13 giugno 2007. La norma non vieta alle Imprese ferroviarie di essere, al contempo, anche proprietario, detentore, soggetto responsabile della manutenzione e richiedente della registrazione dei veicoli</p>
Numero di Identificazione Europeo	<p>Codice per il sistema armonizzato di numerazione, di cui alla Decisione della Commissione 107/2011/UE, che identifica i provvedimenti autorizzativi rilasciati dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie</p>
Procura	<p>Atto unilaterale con il quale un soggetto (rappresentato) conferisce ad altro soggetto (rappresentante) il potere di compiere in suo nome e nel suo interesse un determinato atto giuridico i cui effetti saranno imputati direttamente al rappresentato</p>
Procuratore	<p>Soggetto che rappresenta una persona fisica o giuridica, in virtù di apposita procura ricevuta</p>
Rappresentante Legale della IF	<p>Il soggetto all'interno di una società al quale è attribuito, per atto costitutivo o norma statutaria, il potere di rappresentare la società medesima, quindi di agire in nome e per conto della stessa in modo giuridicamente vincolante, come risultante dal Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A.</p>

Visto

Ing. Amedeo Gargiulo

Responsabile del procedimento	Dirigente incaricato che ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.
Responsabile del provvedimento	Dirigente incaricato che ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento, nonché dell'adozione del provvedimento finale
Rete Ferroviaria Nazionale gestita da Gestori dell'Infrastruttura	Rete ferroviaria che rientra nell'ambito di competenza dell'Agenzia, in applicazione del Decreto dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie 4/2012, Allegato A "Attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria", punto 1.1.
Sistema di Gestione della Sicurezza	Sistema comprendente l'organizzazione e i provvedimenti messi in atto da un'Impresa ferroviaria per assicurare la gestione sicura delle operazioni
Stazione di confine	La stazione ferroviaria, punto di unione tra due reti confinanti, ove avviene anche l'eventuale cambio tensione.
Specifiche Tecniche di Interoperabilità	Specifiche adottate a norma della Direttiva 2008/57/CE del Parlamento e del Consiglio, del 17 giugno 2008, di cui è oggetto ciascun sottosistema o parte di sottosistema, al fine di soddisfare i requisiti essenziali e garantire l'interoperabilità del sistema ferroviario
Soggetto Responsabile della Manutenzione	Soggetto registrato in quanto tale nel Registro di immatricolazione nazionale di cui all'articolo 33 del D.Lgs. 191/2010
Tratto di linea di confine	Parte di linea compresa tra il confine geografico e la Stazione di confine in territorio italiano, attrezzata con la tecnologia della rete confinante

Visto

Ing. Amedeo Gargiulo

I.5 Acronimi

Agenzia	Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
AMIS	Autorizzazione di messa in servizio
CSM	Metodo Comune di Sicurezza
GI	Gestore dell'Infrastruttura
IF	Impresa Ferroviaria
RFN	Rete Ferroviaria Nazionale
NIE	Numero di Identificazione Europeo
RFI	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
RID	Regolamento internazionale per il trasporto di merci pericolose
SAMAC	Sistema di acquisizione e mantenimento delle competenze del personale che svolge attività di sicurezza
SGS	Sistema di Gestione della Sicurezza
SICIF	Sistema Informativo Certificazione Imprese Ferroviarie

Visto

Ing. Amedeo Gargiulo

STI	Specifiche tecniche di interoperabilità
SRM	Soggetto Responsabile della Manutenzione

1.6 Indirizzi utili

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
Piazza della Stazione 45 – 50123 Firenze
Telefono 055 2989701 – Fax 055 2382509

www.ansf.it

agenzia.sicurezza@pec.ansf.it

Settore autorizzazioni e certificazioni
Ufficio certificazioni e autorizzazioni di sicurezza
Via Luigi Alamanni, 4 – 50123 Firenze
Telefono 0552989734 - Fax 0552382509

certificazioni@ansf.it

Visto
Ing. Amedeo Gargiulo

PARTE II

II.1 Certificato di Sicurezza parte A e parte B

II.1.1 Generalità

Il rilascio del Certificato di Sicurezza da parte dell'Agenzia è regolamentato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e successive modifiche ed integrazioni, di recepimento della Direttiva 2004/49/CE e successive modifiche ed integrazioni. Il Certificato di Sicurezza è rilasciato alla IF che intenda accedere alla RFN.

Il Certificato di Sicurezza è diviso in parte A e parte B.

La parte A del Certificato di Sicurezza è relativa a requisiti generali del SGS dell'Impresa. Si intendono per requisiti generali i requisiti validi per tutte le reti dei Paesi della Unione Europea e previsti dalla Direttiva 2004/49/CE.

Essa attesta l'adozione delle misure che soddisfano i requisiti necessari per l'applicazione delle STI e la presa in carico delle attività che queste assegnano alle IF, nonché l'accettazione del SGS della IF.

Il solo possesso della parte A del Certificato di Sicurezza non è sufficiente per attivare un servizio ferroviario.

La parte B del Certificato di Sicurezza, integrativa della parte A, è la parte relativa all'adozione delle misure per soddisfare i requisiti specifici necessari per la sicurezza della circolazione sulla RFN che riguardano l'applicazione delle STI relativamente ai punti aperti, ai casi specifici ed ai piani di attuazione, nonché delle Norme di esercizio, Standard tecnici e Standard di sicurezza a valenza nazionale, in vigore all'atto del rilascio del Certificato di Sicurezza.

La parte B rilasciata dall'Agenzia vale solo in Italia e consente alla IF di accedere al servizio ferroviario corrispondente sulla RFN.

Condizione necessaria affinché una IF possa effettuare qualsiasi movimento di veicoli su una rete è garantire la completa gestione dei rischi attraverso l'adozione di un Sistema di Gestione della Sicurezza.

Il Certificato di Sicurezza – parte A e/o parte B – rilasciato dall'Agenzia:

- è aggiornato parzialmente o integralmente ogniqualvolta il tipo o la portata delle attività cambia in modo sostanziale (vedi paragrafo II.1.3.2);
- scade ogni cinque anni ed è rinnovato solo a seguito di richiesta della IF (vedi paragrafo II.1.3.3);
- può essere rilasciato in presenza di non conformità riscontrate dall'Agenzia nel corso dell'analisi documentale svolta, o in sede di Audit presso la IF, oppure a seguito di non conformità emerse dall'analisi dei dati su inconvenienti e incidenti relativi ai servizi svolti dalla IF.

Visto

Ing. Amedeo Gargiulo

In tali casi l'Impresa dovrà presentare un piano di adeguamento del proprio SGS volto alla eliminazione delle non conformità riscontrate e la durata del Certificato di Sicurezza emesso potrà essere inferiore rispetto al termine massimo previsto di cinque anni e/o potranno essere impartite dall'Agenzia limitazioni di esercizio (vedi paragrafo II.1.3.4);

- è revocato nel caso in cui la IF titolare del Certificato di Sicurezza non soddisfi i requisiti per il suo mantenimento, o nel caso in cui non abbia effettuato servizi di trasporto previsti dal Certificato di Sicurezza stesso nei dodici mesi successivi al rilascio (vedi paragrafo II.1.4).
- è soggetto a revisione da parte dell'Agenzia in seguito a modifiche sostanziali del quadro normativo sulla sicurezza.

Una volta ottenuto il Certificato di Sicurezza la IF deve attuare un processo continuo di miglioramento e di monitoraggio delle attività al fine di verificare l'efficacia del proprio SGS.

La IF in possesso di Certificato di Sicurezza parte A, conseguito conformemente alla Direttiva 2004/49/CE in uno Stato membro della Unione Europea, che intende effettuare servizi supplementari di trasporto ferroviario in Italia, richiederà all'Agenzia il rilascio della sola parte B del Certificato di Sicurezza.

Nel caso in cui la IF non sia in possesso di Certificato di Sicurezza parte A, la richiesta di primo rilascio in Italia, deve essere presentata contestualmente per la parte A e per la parte B.

Se la IF in possesso di Certificato di Sicurezza parte A e parte B rilasciato in Italia consegue la parte B anche in uno degli altri Stati membri, deve tempestivamente avvisare l'Agenzia che valuterà se il cambiamento organizzativo e operativo in atto da parte della IF può indurre un possibile aggiornamento della parte A del Certificato di Sicurezza.

Nel caso in cui una IF in possesso di Certificato di Sicurezza parte A rilasciato in un altro Stato membro della Unione Europea, consegua la parte B in Italia, l'Agenzia ne darà comunicazione all'Autorità che ha rilasciato la parte A.

Nel caso di revoca del Certificato di Sicurezza, l'Agenzia né darà comunicazione alle Autorità di sicurezza degli altri Stati membri interessati; nel caso di Certificato di parte A rilasciato in altro Stato darà comunicazione della revoca della parte B all'Autorità che ha rilasciato la parte A, nel caso di Certificato di parte B rilasciato in altri Stati membri darà comunicazione della revoca del Certificato di parte A e parte B alle Autorità che hanno rilasciato i Certificati di Sicurezza di parte B negli altri Stati.

Le IF in possesso di Certificato di Sicurezza parte A e parte B rilasciato in uno Stato membro confinante che effettuano i propri servizi ferroviari su tratte di confine, incluse le Stazioni di confine in Italia, sono soggette esclusivamente al rispetto di quanto stabilito da specifici accordi tra le Autorità preposte alla sicurezza degli Stati membri o, in assenza di questi, da quanto regolamentato dalle Linee guida

Visto

Ing. Amedeo Gargiulo

dell'Agenzia per il rilascio dell'autorizzazione per l'accesso ai tratti di linea di confine, pubblicate sul sito dell'Agenzia.

I requisiti del SGS, relativi al rilascio della parte A del Certificato di Sicurezza, sono riportati nel paragrafo II.2.

I requisiti del SGS relativi al rilascio della parte B del Certificato di Sicurezza sono riportati nel paragrafo II.3.

Condizione necessaria per il rilascio del Certificato di Sicurezza parte A e parte B è che siano attivati i processi e le procedure di cui ai requisiti ed agli elementi essenziali del SGS (leadership, organizzazione, politica, obiettivi di sicurezza, riesame, analisi dei rischi), e che ne sia dimostrata evidenza all'Agenzia.

Nell'ambito del processo di primo rilascio e di aggiornamento del Certificato di Sicurezza l'Agenzia può verificare anche attraverso controlli sul campo (audit e ispezioni) il possesso dei requisiti da parte del richiedente. Prima del rinnovo del Certificato di Sicurezza, o ai fini del suo mantenimento, l'Agenzia utilizza le informazioni raccolte nel corso delle attività di supervisione per riesaminare il Sistema di Gestione della Sicurezza di una IF.

Il termine del procedimento per il rilascio, aggiornamento o rinnovo del Certificato di Sicurezza è di massimo 4 mesi decorrenti dall'istanza, se la documentazione presentata è completa ed adeguata, ovvero dal ricevimento da parte di ANSF di tutte le informazioni prescritte e delle informazioni supplementari eventualmente richieste.

II.1.2 Domanda

Il Certificato di Sicurezza è rilasciato su richiesta della IF come prima emissione, aggiornamento o rinnovo.

La IF che inoltra all'Agenzia domanda di rilascio del Certificato di Sicurezza parte A e/o parte B (riportata in facsimile in allegato 01), deve allegare alla stessa un fascicolo contenente le informazioni necessarie a soddisfare i requisiti richiesti dalle norme in vigore e dalle presenti Linee guida.

Il fascicolo dovrà essere trasmesso in formato cartaceo e su supporto informatico in formato PDF/A (ISO 19005 – 1: 2005), nel quale sia possibile effettuare ricerche testuali (quindi ogni PDF deve essere trasformato direttamente da un file testuale e non ricavato da scansione). Ogni documento contenuto nel fascicolo deve essere firmato in originale e in modo autografo sul cartaceo (o con allegata dichiarazione di copia conforme all'originale) o digitalmente nei files, sempre dal Legale Rappresentante della IF o da un suo Procuratore. Il nome di ogni file deve indicare chiaramente il contenuto del documento, evitando che il percorso completo (nome cartelle di archiviazione + nome file) superi i 120 caratteri.

In presenza di files con nomi che non ne identificano il contenuto, è necessario che il fascicolo contenga anche una tabella di corrispondenza tra la codifica dei documenti trasmessi e il nome degli stessi, così da agevolare l'identificazione. Alla trasmissione della documentazione in formato PDF/A, come sopra indicato, dovrà

Visto

Ing. Amedeo Gargiulo

essere allegata una dichiarazione da parte del Legale Rappresentante della IF, in cui se ne attesti la conformità alla documentazione originale trasmessa.

Nel modulo di domanda di cui all'allegato 01, al punto 3.1.6. "*Linee che si intende operare*", l'Impresa non dovrà indicare le linee sulle quali opera, o intende operare, bensì specificare in quale parte della documentazione SGS tali linee, che dovranno essere coerenti con quelle inserite nel sistema informativo SICIF, sono riportate.

Si precisa che, ai fini della valutazione relativa all'istanza presentata, l'Agenzia riterrà valide esclusivamente le linee inserite, da parte della IF, nella banca dati dell'Agenzia (SICIF) nel corso dell'istanza stessa. La descrizione delle linee deve essere esaustiva e deve comprendere anche le eventuali linee affiancate.

La domanda e la documentazione allegata devono essere redatte in lingua italiana. I documenti redatti da soggetti terzi (rispetto al soggetto richiedente) in lingua diversa devono essere presentati corredati con una traduzione in lingua italiana formalmente approvata dal richiedente.

Alla domanda deve essere allegata un'autocertificazione in merito ai dati in essa contenuti, redatta e firmata dal Legale Rappresentante della IF, o da un suo Procuratore, come riportato in facsimile in allegato 12.

Ai fini dell'attivazione dell'istanza di richiesta del Certificato di Sicurezza, e quindi per la decorrenza dei termini temporali previsti nei paragrafi successivi, farà fede la ricezione della domanda cartacea da parte dell'Agenzia, firmata in originale dal Legale Rappresentante della IF o da un suo Procuratore, oppure della domanda in formato PDF/A firmata digitalmente, come definito e normato dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (recante "*Codice dell'amministrazione digitale*"), sempre dal Legale Rappresentante della IF o da un suo Procuratore.

In entrambi i casi la domanda dovrà essere corredata dal citato fascicolo, trasmesso con le stesse modalità.

La trasmissione di documentazione che non rispetti quanto sopra descritto non verrà pertanto presa in considerazione ai fini dell'attivazione del processo di certificazione.

Ciascuna Impresa ferroviaria potrà avere una sola istanza attiva e pertanto, nel caso in cui la IF presenti una nuova domanda in presenza di un procedimento in corso non ancora concluso, quest'ultima non potrà essere accolta.

II.1.3 Procedura per il rilascio

Indipendentemente dal tipo di domanda effettuata dalla IF (prima emissione, aggiornamento o rinnovo del Certificato di Sicurezza) l'Agenzia, entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, risponde alla IF richiedente con nota formale in merito ad un primo controllo della documentazione ricevuta. In tale nota si farà riferimento a un codice alfanumerico che dovrà essere sempre riportato nell'oggetto di ogni comunicazione relativa all'istanza, sia da parte dell'Impresa, che da parte dell'Agenzia.

Visto

Ing. Amedeo Gargiulo

Nel caso in cui la documentazione ricevuta risulti completa a quanto richiesto ai paragrafi II.2.3 e II.3.3, la nota di cui sopra, che riporterà sempre il nominativo del Responsabile e quello dell'assegnatario del procedimento, nonché ogni altra informazione prevista dal par. 8 della L. 241/90, comunicherà alla IF richiedente la data da cui decorreranno i termini, stabiliti dall'art. 16, comma 2, del D.lgs. n. 162/2007, per la conclusione del procedimento.

Nel caso in cui la documentazione ricevuta non risulti completa rispetto a quanto richiesto ai paragrafi II.2.3 e II.3.3, la nota di cui sopra conterrà la richiesta di informazioni supplementari ad integrazione del fascicolo documentale trasmesso e le informazioni relative al termine di consegna delle stesse.

Il procedimento di certificazione di sicurezza verrà pertanto sospeso fino al ricevimento dei documenti richiesti, i quali devono essere trasmessi entro e non oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento della nota da parte dell'Agenzia; decorso tale termine senza che la IF abbia provveduto a trasmettere quanto richiesto, l'Agenzia emetterà un provvedimento di diniego che conterrà le informazioni relative al termine e all'autorità cui è possibile ricorrere avverso al provvedimento, ai sensi della normativa vigente.

A partire dalla data di presentazione della domanda di rilascio del Certificato di Sicurezza, completa di tutta la documentazione allegata richiesta, sarà effettuata la valutazione dell'adeguatezza della documentazione trasmessa, nonché la sussistenza dei requisiti, nel rispetto delle tempistiche indicate in allegato 09, comunque non oltre 4 mesi, a partire dal ricevimento di tutte le informazioni prescritte e delle informazioni supplementari eventualmente richieste.

Entro tali tempistiche, che saranno diverse se si riferiscono ad un Certificato di Sicurezza parte A e B, oppure ad un Certificato di Sicurezza di sola parte B, nel caso di:

- esito positivo della valutazione di adeguatezza, l'Agenzia provvede a rilasciare il Certificato di Sicurezza parte A e/o parte B con l'emissione del modello di cui all'allegato 02;
- esito negativo della valutazione di adeguatezza:
 - a) nel caso in cui il procedimento sia stato già sospeso per non completezza della domanda, l'Agenzia emetterà un provvedimento di diniego che conterrà anche le informazioni relative al termine e all'autorità cui è possibile ricorrere avverso al provvedimento, ai sensi della normativa vigente;
 - b) nel caso in cui, invece, il procedimento non sia stato mai sospeso, l'Agenzia, con una comunicazione motivata, invita la IF a trasmettere nuove informazioni e/o documenti per il completamento del processo di certificazione, i quali devono essere trasmessi entro e non oltre il termine di 30 giorni dall'invio della nota da parte dell'Agenzia. La suddetta nota comunicherà anche la relativa tempistica per il rilascio del provvedimento finale, che non potrà essere superiore a quattro mesi a decorrere dal

Visto

Ing. Amedeo Gargiulo

ricevimento di tutte le informazioni prescritte e delle informazioni supplementari richieste.

La successiva trasmissione documentale volta a risolvere le prescrizioni emanate, dovrà contenere anche una tabella di corrispondenza tra le non conformità riscontrate e le azioni attuate dalla IF per la loro risoluzione, con l'indicazione dei documenti interessati.

A seguito del ricevimento delle informazioni e/o documenti richiesti come indicato al precedente punto b):

- c) in caso di esito positivo della seconda valutazione, l'Agenzia provvede a rilasciare il Certificato di Sicurezza parte A e/o parte B con l'emissione del modello di cui all'allegato 02, nel rispetto delle tempistiche indicate in allegato 09;
- d) in caso di esito negativo della seconda valutazione, l'Agenzia emetterà un provvedimento di diniego che conterrà anche le informazioni relative al termine e all'autorità cui è possibile ricorrere avverso al provvedimento, ai sensi della normativa vigente.

Nel caso in cui il richiedente del Certificato di Sicurezza non trasmetta le informazioni supplementari entro le tempistiche indicate in allegato 09, l'Agenzia emetterà un provvedimento di diniego che conterrà anche le informazioni relative al termine e all'autorità cui è possibile ricorrere avverso al provvedimento, ai sensi della normativa vigente.

Nel corso del periodo di valutazione documentale possono essere effettuate attività propedeutiche al rilascio del Certificato di Sicurezza, consistenti in incontri tra i rappresentanti della IF e rappresentanti dell'Agenzia, ed eventuali attività di Audit presso le sedi della IF.

Tali incontri e visite possono interessare tutti gli aspetti legati al processo di certificazione richiesto, ovvero settori specifici e temi particolari.

La IF è tenuta a garantire al personale autorizzato dell'Agenzia l'accesso incondizionato ai locali, agli impianti, alle attrezzature ed ai veicoli, nonché a tutta la documentazione pertinente ed alle banche dati, per l'espletamento delle attività di competenza per l'assolvimento dei compiti istituzionali.

II.1.3.1 Prima emissione del Certificato di Sicurezza

La richiesta di prima emissione del Certificato di Sicurezza deve essere presentata esclusivamente su richiesta del Legale Rappresentante della IF, utilizzando il modello di cui all'allegato 01.

Alla domanda dovranno essere allegati tutti i documenti previsti dalle presenti Linee guida.

Visto

Ing. Amedeo Gargiulo

II.1.3.2 Aggiornamento del Certificato di Sicurezza

Il Certificato di Sicurezza deve essere aggiornato ogni qualvolta nel suo periodo di validità si presentino condizioni che modificano gli elementi che lo compongono e comunque nei casi di seguito descritti.

a) Modifiche relative al ruolo di SRM certificato

Nel caso in cui la IF acquisisca o perda la Certificazione ai sensi del Regolamento (UE) 445/2011, come Soggetto Responsabile della Manutenzione dei carri merci.

b) Modifiche all'area geografica di attività

1. Attivazione di servizi di trasporto su linee non comprese nel Certificato di Sicurezza posseduto.

Nel solo caso di attivazione da parte di un GI di nuove linee o tratti di linea comprese tra due località di servizio del tipo:

- raddoppi di linee da semplice a doppio binario su percorsi coincidenti
- attivazione di tratti di linea in sostituzione di altre da dismettere; le Imprese ferroviarie non devono procedere ad inoltrare la richiesta di aggiornamento del proprio Certificato di Sicurezza.

In tali casi le IF devono comunque documentare all'Agenzia:

- la valutazione di rilevanza della modifica che si intende porre in atto, coerentemente a quanto previsto dal CSM in vigore;
- la nuova versione della documentazione del Sistema di Gestione della Sicurezza eventualmente aggiornata a seguito della modifica;
- l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi;
- se necessario, l'avvenuta effettuazione delle attività di formazione nei confronti degli Istruttori riconosciuti per l'acquisizione del nuovo contesto operativo, secondo la vigente normativa.

c) Modifiche significative della quantità di personale tali da modificare la categoria di appartenenza della IF e dichiarata all'atto della richiesta del Certificato di Sicurezza. I riferimenti alle categorie di appartenenza sono indicati nel Regolamento (CE) n. 653/2007

d) Variazioni significative della tipologia o portata di trasporto

1. Attivazione o dismissione di servizi diversi per tipologia che comportano una potenziale riorganizzazione della IF.

Visto

Ing. Amedeo Gargiulo

Le tipologie di servizi individuate sono le seguenti:

- servizi di trasporti merci
- servizi di trasporti merci pericolose
- servizi passeggeri
- servizi passeggeri Alta Velocità
- servizi di manovra

2. Modifiche significative della portata di trasporti tali da modificare la categoria di appartenenza e dichiarata all'atto della richiesta del Certificato di Sicurezza. I riferimenti alle categorie di appartenenza sono indicati nel Regolamento (CE) n. 653/2007.

e) Esterneizzazioni, incorporazioni o cessioni di rami d'azienda che interessano lo svolgimento di attività di sicurezza.

L'aggiornamento del Certificato di Sicurezza è dovuto solo nel caso in cui viene modificato l'elenco delle linee allegate al Certificato di Sicurezza posseduto o vengono modificate la quantità di personale o la portata/tipologia dei trasporti, in coerenza con quanto indicato ai punti precedenti.

Negli altri casi le IF devono comunque documentare all'Agenzia:

- la valutazione di rilevanza della modifica che si intende porre in atto, coerentemente a quanto previsto dal CSM in vigore;
- la nuova versione della documentazione del Sistema di Gestione della Sicurezza eventualmente aggiornata a seguito della modifica;
- l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi;
- se necessario, l'avvenuta effettuazione delle attività di formazione nei confronti degli Istruttori riconosciuti per l'acquisizione del nuovo contesto operativo, secondo la vigente normativa.

L'aggiornamento del Certificato di Sicurezza deve essere richiesto dalla IF utilizzando il modello di cui all'allegato 01 e presentando un documento che descriva la valutazione di rilevanza della modifica che si intende porre in atto, coerente con quanto previsto dal CSM in vigore.

In caso di richiesta di aggiornamento, la valutazione dell'adeguatezza della documentazione trasmessa, nonché la verifica di sussistenza dei requisiti, saranno effettuate solo relativamente alla parte del sistema modificato, secondo le modalità e con le tempistiche descritte nell'allegato 09.

Visto

Ing. Amedeo Gargiulo

La durata del periodo di validità del Certificato di Sicurezza non varia a seguito di un aggiornamento dello stesso.

II.1.3.3 Rinnovo del Certificato di Sicurezza

Il rinnovo del Certificato di Sicurezza avviene esclusivamente su richiesta del Legale Rappresentante della IF o di un suo Procuratore, utilizzando il modello di cui all'allegato 01, entro cinque anni dal primo rilascio o da ogni rinnovo.

Il computo del periodo di rinnovo decorre dalla data del primo rilascio del Certificato di Sicurezza o dalla data dell'ultimo rinnovo, escludendo gli eventuali aggiornamenti.

Al fine di garantire la continuità dei servizi, la richiesta di rinnovo deve pervenire all'Agenzia almeno quattro mesi prima della naturale scadenza del Certificato di Sicurezza, coerentemente con i tempi previsti dalla normativa vigente per il rilascio.

Anche in caso di Certificato di Sicurezza rilasciato con durata temporale inferiore ai cinque anni, la IF dovrà richiederne il rinnovo almeno quattro mesi prima della sua scadenza.

II.1.3.4 Rilascio del Certificato di Sicurezza in presenza di non conformità

Se al termine della valutazione documentale, tenuto conto anche delle risultanze di eventuali attività di audit e/o ispettive effettuate dall'Agenzia, sono presenti non conformità, potrà essere comunque rilasciato un Certificato di Sicurezza a condizione che la IF presenti, entro 15 giorni dalla data di emissione dello stesso, un piano di adeguamento, il cui contenuto e la corretta attuazione saranno oggetto di verifiche da parte dell'Agenzia, tramite controlli specifici anche presso le sedi delle IF.

Il piano di adeguamento dovrà contenere:

- a) la chiara indicazione delle azioni di mitigazione individuate per la risoluzione di ciascuna non conformità riscontrata, nonché la descrizione delle motivazioni che hanno portato alla determinazione di tali azioni
- b) l'individuazione della figura responsabile dell'attuazione di ciascuna azione di mitigazione
- c) le tempistiche di attuazione di tali azioni
- d) l'individuazione di eventuali step intermedi di verifica sullo stato di realizzazione del piano stesso
- e) le modalità di gestione delle attività interessate dalle non conformità nel periodo transitorio, e del conseguente controllo dei rischi, fino al raggiungimento della conformità.

Visto

Ing. Amedeo Gargiulo

La nota con la quale sono comunicate le non conformità alla IF è richiamata nel Certificato di Sicurezza parte A nello spazio riservato alle "Informazioni supplementari" e nel Certificato di Sicurezza parte B nell'allegato 2.

Il Certificato di Sicurezza rilasciato in presenza di non conformità, potrà essere:

- a) senza limitazioni di servizio – in questo caso la IF dovrà risolvere le non conformità individuate secondo quanto previsto nel piano di adeguamento presentato all'Agenzia, senza che ci siano conseguenze sui servizi svolti e sulla possibilità di richiedere aggiornamenti; il rilascio di eventuali aggiornamenti sarà comunque condizionato alla verifica di eliminazione delle non conformità;
- b) con limitazioni di servizio – anche in questo caso la IF dovrà risolvere le non conformità individuate secondo quanto previsto nel piano di adeguamento presentato all'Agenzia, ma contestualmente le saranno prescritte limitazioni in base al peso che le criticità ancora "aperte" potranno comportare, stabilite secondo quanto riportato nell'allegato 10.

La nota di trasmissione alla IF delle non conformità conterrà anche le informazioni relative alle tempistiche e all'autorità cui è possibile ricorrere avverso al provvedimento, ai sensi della normativa vigente.

La successiva trasmissione documentale volta a risolvere le non conformità emanate, dovrà contenere anche una tabella di corrispondenza tra le non conformità riscontrate e le azioni attuate dalla IF per la loro risoluzione, con l'indicazione dei documenti interessati. La trasmissione dovrà prevedere l'invio cartaceo dei soli documenti modificati e l'invio in formato PDF/A di tutta la documentazione SGS aggiornata, secondo quanto indicato al punto II.1.2 delle presenti Linee guida.

II.1.4 Revoca del Certificato di Sicurezza

L'Agenzia revoca la parte A e la parte B del Certificato di Sicurezza, oppure la sola parte B, quando ha verificato che la IF non soddisfa più le condizioni per la certificazione che è stata rilasciata, ovvero nel caso in cui la IF non abbia effettuato servizi di trasporto previsti dal Certificato di Sicurezza stesso durante i dodici mesi successivi al suo rilascio.

Il provvedimento di revoca alla IF conterrà anche le informazioni relative alle tempistiche e all'autorità cui è possibile ricorrere avverso al provvedimento, ai sensi della normativa vigente.

L'Agenzia informa della revoca del Certificato di Sicurezza le Autorità preposte alla sicurezza degli Stati membri che hanno rilasciato eventuali Certificati di Sicurezza alla stessa IF, l'Autorità che ha rilasciato la Licenza, l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie ed il Gestore dell'infrastruttura.

Visto
Ing. Amedeo Gargiulo

II.1.5 Diritti per l'effettuazione delle attività di rilascio – aggiornamento – rinnovo del Certificato di Sicurezza

Per il rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo del Certificato di Sicurezza, le Imprese ferroviarie devono provvedere al versamento dei diritti, commisurati ai costi sostenuti per l'istruttoria, per le verifiche, per i controlli e per le procedure di certificazione.

In allegato 03 sono riportati gli importi dovuti in relazione alle diverse tipologie di Certificati di Sicurezza richiesti.

Le istanze di rilascio, aggiornamento e rinnovo di Certificati di Sicurezza ed i relativi Certificati di Sicurezza emessi dall'Agenzia, sono soggetti all'imposizione del bollo, nella misura indicata dalla normativa vigente per ogni atto, come previsto dagli artt. 3 e 4 di cui all'allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. La corresponsione del bollo previsto deve essere effettuata secondo le modalità specificate nella nota ANSF 001632/2014 del 06/03/2014, consultabile sul sito web dell'Agenzia (www.ansf.it).

II.1.6 Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale (e modalità di attivazione) avverso il provvedimento finale

Avverso il provvedimento finale può essere proposto:

- ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Toscana nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento finale, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (recante "Codice del processo amministrativo");
- ricorso amministrativo (ricorso gerarchico o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica) ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 nei termini e con le modalità ivi previsti;

In caso di mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento può essere avanzato:

- ricorso avverso il silenzio ai sensi dell'articolo 117 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 innanzi al TAR Toscana, nei termini e con le modalità ivi previsti;
- istanza per l'attivazione dell'intervento del soggetto munito di potere sostitutivo, di cui all'art. 2, commi 9-bis e seguenti, della L. n. 241/1990 e richiesta di indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento, di cui all'art. 28 del D.L. n. 69/2013 (convertito in L. n. 98/2013) nei termini e con le modalità ivi previsti.

Visto

Ing. Amedeo Gargiulo

II.2 Fascicolo per richiedere il Certificato di Sicurezza parte A

II.2.1 Domanda

La domanda per il rilascio di un Certificato di Sicurezza parte A deve essere redatta utilizzando il modello di cui all'allegato 01 alle presenti Linee guida e compilata secondo le indicazioni riportate nello stesso.

II.2.2 Requisiti relativi al rilascio del Certificato di Sicurezza parte A

Per il rilascio della parte A del Certificato di Sicurezza, la IF deve dimostrare di essere in grado di predisporre, attuare e mantenere costantemente aggiornato un SGS conforme ai requisiti di cui all'articolo 13 e all'allegato III del Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n.162 e successive modifiche e integrazioni, e di aver attivato i processi e le procedure, di cui ai requisiti ed agli elementi essenziali del SGS (leadership, organizzazione, politica, obiettivi di sicurezza, riesame, analisi dei rischi).

L'SGS deve essere documentato in tutte le sue parti pertinenti e descrivere in particolare la ripartizione delle responsabilità in seno all'organizzazione della IF. Occorre indicare come la direzione garantisca un controllo a tutti i livelli, come sia garantita la partecipazione a tutti i livelli del personale e dei rispettivi rappresentanti ed in che modo sia garantito il miglioramento costante del SGS.

L'Agenzia, per la valutazione dei requisiti di cui all'articolo 13 e all'allegato III del Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n.162 e successive modifiche e integrazioni adotterà i criteri di valutazione del SGS definiti all'interno dell'allegato 2 al Regolamento (UE) n.1158/2010.

II.2.3 Documentazione da allegare alla richiesta del Certificato di Sicurezza parte A

Per il rilascio della parte A del Certificato di Sicurezza, la IF deve allegare alla domanda in bollo, la seguente documentazione (in formato cartaceo e su supporto informatico, secondo le indicazioni di cui al paragrafo II.1.2 delle presenti Linee guida):

1. Copia della Licenza (se pertinente e/o se posseduta)
2. Documentazione del Sistema di Gestione della Sicurezza atta a soddisfare le normative in vigore
3. Elenco riepilogativo di tutti i documenti che descrivono il Sistema di Gestione della Sicurezza, contenente l'indicazione dell'ultima versione in vigore.
4. Nel caso che la IF richiedente sia certificata come SRM ai sensi del Regolamento (UE) n. 445/2011, copia del certificato ECM rilasciato dalle autorità competenti.
5. Quadro sinottico di corrispondenza tra i requisiti del SGS stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1158/2010 ed i relativi punti della documentazione SGS, utilizzando il modello riportato in allegato 05. Per ciascun requisito dovrà

Visto

Ing. Amedeo Gargiulo

essere indicata la principale documentazione necessaria al suo soddisfacimento. Potranno essere riportati anche ulteriori riferimenti ad altri documenti, solo se nel quadro sinottico questi vengono evidenziati in maniera diversa da quelli necessari per il soddisfacimento del requisito interessato.

6. Autocertificazione del possesso di Procura da parte del firmatario della richiesta, che ne autorizzi la firma, comprensiva di fotocopia del documento di identità
7. Attestazione dell'avvenuto pagamento degli importi di cui al paragrafo II.1.5 redatta secondo l'allegato 11
8. Bollo per la risposta (vedi paragrafo II.1.5)

II.3 Fascicolo per la richiesta di Certificato di Sicurezza parte B

II.3.1 Domanda

La domanda per il rilascio di un Certificato di Sicurezza parte B deve essere redatta utilizzando il modello di cui all' allegato 01 alle presenti Linee guida e compilata secondo le indicazioni in esso riportate.

II.3.2 Requisiti relativi al rilascio del Certificato di Sicurezza parte B

I requisiti per il rilascio della parte B del Certificato di Sicurezza includono l'applicazione delle STI e delle norme nazionali di sicurezza relative al personale, ai veicoli e all'organizzazione interna della IF.

Ai sensi dell'art. 3 lett. C) del Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162 la IF deve garantire la trazione attraverso l'utilizzazione:

- di personale di condotta da essa dipendente, o nei cui confronti abbia comunque pieni ed esclusivi poteri di gestione e di controllo, e per il quale abbia provveduto ad emettere il certificato complementare per lo svolgimento delle attività di condotta;
- di veicoli di cui abbia documentato la disponibilità e che risultino gestiti dalla stessa IF all'interno del proprio SGS.

La IF può effettuare il trasporto affidando ad altre IF servizi o attività complementari alla trazione, definendo le modalità di organizzazione, attuazione e controllo di tali esternalizzazioni all'interno dell'SGS. In tal caso la IF affidante rimane comunque responsabile del trasporto, in quanto titolare del Certificato di Sicurezza, fatta salva la responsabilità della IF affidataria per quanto riguarda la gestione in sicurezza del servizio affidato o della prestazione resa, anche ai sensi e per gli effetti di quanto

Visto

Ing. Amedeo Gargiulo

disposto dall'art. 8, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n.162 e successive modifiche ed integrazioni.

La IF richiedente il rilascio del Certificato di Sicurezza parte B, ad integrazione del SGS relativo alla parte A del Certificato di Sicurezza, deve documentare quanto descritto nell'allegato 04.

L'Agenzia, per la valutazione dei requisiti specifici necessari per la prestazione dei servizi in condizioni di sicurezza, adoterà i criteri di valutazione del SGS definiti all'interno dell'allegato 3 al Regolamento (UE) n.1158/2010.

II.3.3 Documentazione da allegare alla richiesta del Certificato di Sicurezza parte B

Per il rilascio della parte B del Certificato di Sicurezza, la IF dovrà allegare alla domanda la seguente documentazione (in formato cartaceo e su supporto informatico, secondo le indicazioni di cui al paragrafo II.1.2 delle presenti Linee guida):

1. Copia della Parte A del Certificato di Sicurezza (solo se rilasciato da altri Stati membri)
2. Copia della Licenza (se pertinente e/o se posseduta)
3. Elenco completo delle linee sulle quali la IF intende effettuare servizi, comprensivo dell'elencazione di eventuali linee considerate affiancate
4. Copia della copertura assicurativa o finanziaria di responsabilità. Nel caso si tratti di primo rilascio di Certificato di Sicurezza per una nuova Impresa ferroviaria è sufficiente che questa presenti un impegno a trasmettere, prima del rilascio del Certificato di Sicurezza stesso, la copia della copertura assicurativa o finanziaria di responsabilità richiesta.
5. Autocertificazione, redatta secondo il modello riportato in allegato 06, attestante che la polizza assicurativa è stata stipulata secondo la normativa vigente
6. Attestazione dell'avvenuto pagamento degli importi di cui al paragrafo II.1.5 redatta secondo l'allegato 11
7. Quadro sinottico di corrispondenza tra i requisiti stabiliti dalle vigenti normative ed i relativi punti della documentazione SGS, utilizzando il modello riportato in allegato 05. Per ciascun requisito dovrà essere indicata la principale documentazione necessaria al suo soddisfacimento. Potranno essere riportati anche ulteriori riferimenti ad altri documenti, solo se nel quadro sinottico questi vengono evidenziati in maniera diversa da quelli necessari per il soddisfacimento del requisito interessato.
8. Nel caso di rinnovo o aggiornamento del Certificato di Sicurezza rilasciato in presenza di non conformità, trasmissione di una tabella di corrispondenza

Visto

Ing. Amedeo Gargiulo

tra le non conformità riscontrate e le azioni attuate dalla IF per la loro risoluzione, con l'indicazione dei documenti interessati

9. Elenco delle STI pertinenti applicate, con indicazione dei punti della documentazione SGS in cui vi è evidenza del rispetto dei requisiti di ciascuna STI interessante le Imprese ferroviarie
10. Richiesta di creazione di una o più utenze SICIF (se si tratta della prima richiesta di rilascio del Certificato di Sicurezza), come indicato al successivo paragrafo II.5.
11. Documentazione del SGS dimostrante la conformità ai requisiti di cui all'allegato 4, compreso un elenco riepilogativo di tutti i documenti contenente l'indicazione dell'ultima versione in vigore.
12. Un documento contenente i risultati della valutazione dei rischi effettuate per tutte le attività di sicurezza svolte dalla IF.
13. Disposizioni e prescrizioni emanate.
14. Organigramma nominativo delle funzioni direzionali della IF legate alla gestione di processi di sicurezza, oppure indicazione di dove tale organigramma sia presente all'interno della documentazione SGS, corredato dei Curricula dei responsabili individuati.
15. Elenco completo e aggiornato dei riferimenti del personale della IF responsabile delle strutture coinvolte in attività di sicurezza, che può essere contattato per lo svolgimento delle attività di istituto dell'Agenzia, in particolare quelle ispettive sul territorio.
16. Indicazione dei responsabili della IF con delega di firma nei confronti dell'Agenzia e trasmissione delle relative autocertificazioni di procura, con allegata copia della procura attestante adeguati poteri, nonché comprensive di fotocopia del documento di identità.
17. Individuazione della risorsa qualificata a ricoprire il ruolo di Responsabile SGS. Nel caso si tratti di primo rilascio di Certificato di Sicurezza per una nuova Impresa ferroviaria, è necessario aver attivato il processo di qualificazione del candidato individuato da parte della IF all'Agenzia, che dovrà completare l'iter di qualificazione prima del rilascio del Certificato di Sicurezza richiesto.
19. Evidenza delle condizioni di utilizzazione del personale che svolge attività di sicurezza, coerenti con le normative in materia in vigore
20. Evidenza di come la IF intende valutare ed erogare i bisogni del personale utilizzato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria attraverso:
 - la disponibilità di istruttori riconosciuti dall'Agenzia. Nel caso si tratti di primo rilascio di Certificato di Sicurezza per una nuova Impresa ferroviaria è sufficiente fornire evidenza della richiesta di riconoscimento all'Agenzia del candidato o dei candidati individuati

Visto

Ing. Amedeo Gargiulo

dalla IF, che dovranno completare l'iter di qualificazione prima del rilascio del Certificato di Sicurezza richiesto;

- la richiesta di riconoscimento come Centro di formazione interno alla Società da presentare contestualmente alla richiesta di rilascio del Certificato di Sicurezza;
- un accordo quadro con un Centro di formazione riconosciuto dall'Agenzia.

18. Procedure di qualificazione del personale con mansioni di sicurezza.

19. Se la IF svolge anche le funzioni di SRM dei veicoli utilizzati, diversi da carri, è necessario che dia evidenza di come vengono svolte le 4 funzioni del Sistema di Manutenzione di un SRM, secondo quanto stabilito dal Decreto dell'Agenzia n. 4/2012 e descritto nel Regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione. Nel caso in cui la IF esternalizzi una o più funzioni del Sistema di Manutenzione, occorre trasmettere evidenza dei contratti stipulati con i soggetti a cui sono assegnate le specifiche funzioni e le procedure di interfaccia contenenti anche le misure finalizzate alla gestione dei rischi, alla tracciabilità delle attività specifiche svolte da tali funzioni, alle modalità di scambio informazioni tra Impresa ferroviaria, in qualità di SRM, ed i soggetti a cui sono state assegnate le specifiche funzioni.

Se la IF non svolge le funzioni di SRM, è necessario che dia evidenza delle procedure di interfaccia e delle relazioni in essere con il detentore/soggetto responsabile della manutenzione, al fine di garantire la corretta effettuazione degli interventi manutentivi ai veicoli che utilizza.

20. Nel caso in cui la IF sia detentore dei veicoli utilizzati dovrà dimostrare come garantisce la disponibilità e l'aggiornamento della documentazione tecnica riportata nella AMIS a tutti gli attori coinvolti nel processo di manutenzione. Nel caso in cui la IF non svolga il ruolo di detentore occorre che dia evidenza di essere sempre in possesso delle informazioni tecniche aggiornate da parte dei detentori dei veicoli.

21. Documentazione relativa a tutti i tipi di veicoli utilizzati, dichiarati nelle banche dati dell'Agenzia (SICIF), prevista dalle norme nazionali o dalle STI ed in particolare:

- ✓ tabella contenente l'elenco dei diversi tipi di veicoli utilizzabili dalla IF, specificando le seguenti informazioni:
 - a. tipo di veicolo (ETRXXX, AleXXX, EXXX, Carrozza nB, carro Sggmms, ...) rilevabile dai documenti di autorizzazione di messa in servizio
 - b. NIE per ciascuna autorizzazione di messa in servizio del veicolo tipo;

Visto

Ing. Amedeo Gargiulo

- c. tipologia del veicolo (locomotiva elettrica, locomotiva diesel, EMU, DMU, carrozza, carro, locomotiva da manovra, mezzo d'opera, etc.)
 - d. costruttore ed anno di costruzione
 - e. detentore, proprietario e soggetto responsabile della manutenzione
 - f. indicazione del titolo con cui la IF ne ha disponibilità (contratto di acquisto, leasing, noleggio, ...)
- ✓ piano di manutenzione sviluppato dal SRM da trasmettere solo in formato pdf/A
 - ✓ elenco delle officine che effettuano interventi di manutenzione sugli organi di sicurezza dei veicoli e, nel caso la IF sia SRM dei propri veicoli o detentore che ha assegnato all'esterno il ruolo di SRM, anche i dati relativi alla sede ed ai responsabili
 - ✓ evidenza che il personale addetto alla manutenzione dei veicoli, operante nel territorio italiano, sia in possesso dell'abilitazione nel settore "Manutenzione Veicoli" in conformità a quanto previsto dal Decreto dell'Agenzia 4/2012 (nel caso la IF non fosse SRM dei veicoli tale evidenza deve essere fornita tramite il SRM interessato)
 - ✓ evidenza che il personale addetto ai controlli non distruttivi dei componenti dei veicoli, operante nel territorio italiano, sia in possesso della certificazione prevista dalle Linee guida dell'Agenzia n. 2/2012 per la qualificazione del personale addetto ai controlli non distruttivi (NCND) nella manutenzione ferroviaria.
 - ✓ per ogni tipologia di veicolo dotato di cabina di guida e coerentemente ai profili di utilizzo:
 - dichiarazione di utilizzazione della versione di Manualistica di bordo prevista dalla AMIS o in alternativa, trasmissione solo in formato pdf/A della nuova Manualistica redatta dalla IF accompagnata da una relazione esplicativa delle modifiche introdotte per la necessaria valutazione
 - dichiarazione di avvenuta trasmissione al Gestore dell'Infrastruttura della versione del Manuale di Emergenza e Recupero, contenente le procedure e interfacce per il sollevamento del veicolo nonché le descrizioni relative alle operazioni di soccorso, previste dall'Autorizzazione di Messa in Servizio
 - elenco dotazioni di bordo comprensivo di quelle stabilite dal Decreto dell'Agenzia 4/2012, Allegato B "Regolamento per la circolazione ferroviaria", punto 4.31.

Visto

Ing. Amedeo Gargiulo

- dichiarazione di avvenuta trasmissione al Gestore dell'Infrastruttura del Dossier per la gestione dell'emergenza in linea in caso di necessità di soccorso sanitario
 - procedure per lo scarico, la gestione e la rintracciabilità dei dati memorizzati dalle unità di registrazione degli eventi di condotta
 - Indicazione della versione del software di lettura dei dati eventi di condotta
 - definizione delle caratteristiche e della gestione dei libri di bordo dei veicoli
- ✓ Nel solo caso in cui la IF è detentore e SRM dei veicoli, dovrà essere trasmesso, nel solo formato pdf/A, il dossier di manutenzione, fornito dal costruttore del veicolo per il rilascio dell'Autorizzazione di Messa in Servizio, costituito dalla seguente documentazione:
- a. il fascicolo di giustificazione del progetto di manutenzione;
 - b. il fascicolo con la descrizione degli interventi di manutenzione, incluso il primo piano di manutenzione proposto dal costruttore.
22. Nel caso di trasporti di merci pericolose integrare la documentazione del Sistema di gestione con quanto previsto in allegato 07.
23. Nel caso in cui la IF, per qualunque ruolo ricopra, ricorra a forniture di servizi o di prodotti con soggetti esterni (IF o altri), oppure presti forniture di servizi o di prodotti a terzi, occorre allegare l'elenco dei fornitori e/o dei soggetti che usufruiscono dei servizi forniti dalla IF, e copie dei contratti con questi stipulati, nel solo formato PDF/A, che dovranno contenere le evidenze sulle modalità di gestione delle interfaccia in materia di sicurezza, anche in riferimento alle attività di monitoraggio previste dal CSM in vigore. Nel caso di contratti di noleggio di veicoli, i contratti dovranno contenere anche la descrizione delle misure finalizzate alla tracciabilità degli interventi manutentivi, alla tracciabilità dei guasti e degli inconvenienti, alle modalità di scambio informazioni con il detentore del veicolo registrato nel RIN.

II.4 Assegnazione del numero di Certificato di Sicurezza (parte A-parte B)

Il Certificato di Sicurezza avrà assegnato un numero di dodici caratteri che identifica in maniera univoca i seguenti parametri:

- lo Stato membro della Unione Europea in cui è stato rilasciato
- il tipo di Certificato rilasciato (Parte A o Parte B)
- l'anno di emissione
- il numero progressivo di emissione

Esempio di numerazione per un Certificato di Sicurezza parte A (il numero 1 del 2017):

Visto
Ing. Amedeo Gargiulo

I	T	1	1	2	0	1	7	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Esempio di numerazione per un Certificato di Sicurezza parte B (il numero 1 del 2017):

I	T	1	2	2	0	1	7	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

II.5 Banche dati dell'Agenzia (SICIF)

Nel caso di prima richiesta di rilascio del Certificato di Sicurezza è necessario che la IF trasmetta una richiesta formale di creazione di una o più utenze SICIF utilizzando il modello riportato in allegato 08.

Tale richiesta all'Agenzia deve essere firmata dal Legale Rappresentante della IF, o da suo Procuratore, ai sensi del D.lgs. 196/03, e deve riportare tutte le informazioni richieste in modo completo.

Successivamente all'attivazione degli account SICIF richiesti, entro i tempi fissati dall'Agenzia, la IF dovrà provvedere all'inserimento nel sistema informativo delle linee oggetto della richiesta del Certificato.

Inoltre le IF sono responsabili del corretto inserimento ed aggiornamento dei dati nel sistema informativo SICIF, al variare degli stessi, secondo le modalità definite all'interno dei manuali SICIF pubblicati sul sito dell'Agenzia all'indirizzo www.ansf.it, relativamente a:

- anagrafica dell'Impresa
- veicoli utilizzati
- personale impiegato in attività di sicurezza
- impianti di manovra se ricadenti nelle linee certificate.

Ogni qualvolta si manifesti la necessità di creazione di una nuova utenza SICIF, la IF deve ripetere la procedura sopra descritta.

Sarà cura della IF mantenere aggiornata la propria lista di utenze e richiedere la disattivazione di quelle non più necessarie.

Visto

Ing. Amedeo Gargiulo

II.6 Allegati

codice	titolo	rev.
Allegato 01	Domanda per il rilascio del Certificato di Sicurezza	01
Allegato 02	Fac-simile del Certificato di Sicurezza parte A	01
	Fac-simile del Certificato di Sicurezza parte B	01
Allegato 03	Importi dei processi di certificazione	01
Allegato 04	Requisiti relativi al rilascio del Certificato di Sicurezza parte B	01
Allegato 05	Quadro sinottico di rispondenza tra i requisiti di Parte A e di Parte B e la documentazione SGS	01
Allegato 06	Fac-simile di autocertificazione di stipula della polizza assicurativa secondo la vigente normativa	01
Allegato 07	Requisiti specifici relativi ai trasporti di merci pericolose	01
Allegato 08	Fac-simile richiesta attivazione utenza banca dati ANSF (SICIF)	01
Allegato 09	Diagramma di flusso e tempistiche del processo	01
Allegato 10	Definizione delle Prescrizioni al Certificato di Sicurezza e degli elementi che le determinano	01
Allegato 11	Modulo di "Comunicazione di effettuazione entrate per il rilascio del Certificato di Sicurezza"	01
Allegato 12	Fac-simile di autocertificazione secondo la vigente normativa da allegare alla richiesta di rilascio del Certificato di Sicurezza	01

Visto

Ing. Amedeo Gargiulo